

COMUNE DI ERACLEA



REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DELLA CITTÀ DI ERACLEA RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. .. del

Modificato con deliberazioni di consiglio comunale

.....del.....

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art.1 Istituzione del Mercato Agricolo della Città di Eraclea

Art.2 Luogo ed orari di svolgimento

Art.3 Finalità del mercato agricolo

Art.4 Caratteristiche ed organizzazione del mercato

Art.5 Soggetti ammessi alla vendita

Art.6 Produttori agricoli e modalità di vendita

Art.7 Modalità di ammissione al mercato agricolo

Art.8 Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato agricolo

Art.9 Attività collaterali

Art.10 Compiti del Comune di Eraclea

Art.11 Disciplina amministrativa e controlli

Art.12 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art.13 Sanzioni ed ordinanze

Art.14 Sequestro e confisca di cose

Art.15 Disposizioni transitorie e finali

La normativa di riferimento:

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” disciplina, all’articolo 4, l’attività, da parte degli imprenditori agricoli, di vendita diretta al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

L’art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) prevede che con decreto sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione e lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta.

In attuazione al suddetto art. 1, comma 1065, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emesso il Decreto 20 novembre 2007 dettando le norme per la disciplina dei mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il quale, all’art. 4 – 3° comma – prevedendo che, per l’istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta, i comuni si dotino di un regolamento di mercato che regoli le modalità di vendita.

La Legge Regionale del Veneto n. 7 del 25 luglio 2008, successivamente novellata dalla legge regionale n. 3 del 22 gennaio 2010, prevede che i comuni destinino aree per la realizzazione di farmers markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 1 – Istituzione del Mercato Agricolo della Città di Eraclea

E’ istituito un mercato riservato ai produttori agricoli denominato Mercato Agricolo della Città di Eraclea ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.

- Art. 2 - Luogo e orari di svolgimento

- Il Mercato Agricolo si svolgerà con cadenza settimanale nelle seguenti zone: in Capoluogo - tutto l’anno, ogni Venerdì dalle 7,30 alle 12,30/13

- Eaclea Mare:

- in piazza Dancalia dall’ultima settimana di Maggio al 2° lunedì di settembre dalle 18:30 alle 23:00.

Alla Giunta Comunale è riservata l’individuazione e la modifica, sentite le Associazioni di Categoria degli agricoltori, delle giornate e degli orari di svolgimento del mercato agricolo, del numero di posteggi e della relativa metratura, nonché dei luoghi di posizionamento del mercato stesso, anche sulla base dell’analisi sui risultati ottenuti e del gradimento dei consumatori, e comunque in qualsiasi momento lo ritenga necessario a garanzia delle finalità dichiarate all’articolo 3. Spetta altresì alla Giunta Comunale determinare la durata delle autorizzazioni, approvare le planimetrie che disciplinano la collocazione dei posteggi del mercato agricolo e il rimborso spese forfettario da richiedere alle ditte.

Sulla base della disponibilità dei prodotti, sentite le Associazioni di Categoria degli agricoltori, il Sindaco, può disporre la sospensione del mercato per brevi periodi, in particolar modo nella stagione invernale in cui la produzione agricola diminuisce.

Art. 3 - Finalità del Mercato Agricolo della Città di Eraclea

Il Mercato Agricolo della Città di Eraclea è un mercato riservato alla vendita diretta dei produttori agricoli locali.

Il presente regolamento regola le modalità di vendita diretta all'interno del mercato agricolo per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzare e promuovere la tipicità e la provenienza dei prodotti offerti, nonché la conoscenza della cultura rurale;
- tutelare la qualità della produzione agroalimentare locale;
- migliorare la redditività per le imprese agricole;
- favorire per il consumatore una spesa alimentare vantaggiosa sulla base di una “filiera corta” conseguente alla riduzione della distanza tra il luogo di produzione e quello di vendita e l’abolizione di passaggi intermedi del prodotto;
- favorire la tracciabilità delle prodotti in vendita e la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche e la qualità e genuinità dei cibi;
- migliorare la qualità ambientale, cui il mercato agricolo contribuisce, riducendo l’inquinamento atmosferico dovuto al trasporto;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali per una alimentazione più sana.

Art. 4 - Caratteristiche e organizzazione del mercato:

- Il Mercato Agricolo sarà costituito da:
- Capoluogo: fino a 10 posteggi della dimensione massima di mq 30;
- Eraclea Mare fino ad 8 posteggi della dimensione massima di mq 30;

Nel caso in cui la richiesta di posteggi dovesse essere superiore a quelli disponibili, gli stessi saranno assegnati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 7.

I produttori agricoli potranno partecipare al mercato con proprie strutture, insegne, marchi e simboli sociali.

I banchi e le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio assegnato ed appositamente indicato nella planimetria allegata all’autorizzazione. E’ vietato agli operatori occupare uno spazio più esteso di quello concesso.

Le operazioni di montaggio/scarico, vendita e smontaggio/carico delle attrezzature di vendita dovranno essere effettuate secondo gli orari del presente regolamento, come di seguito indicato:

OPERAZIONI DI SCARICO

Mercato diurno

Orario Estivo/Invernale
dalle ore 6.30 alle 7.45

Mercato serale

orario estivo
dalle ore 18.00 alle ore 18:45

**OPERAZIONI DI
VENDITA**

MERCATO DIURNO

Orario invernale
dalle ore 6.30 –12.30
(1° ottobre – 30 aprile)

MERCATO SERALE

Orario Estivo
dalle ore 6.30 – 13.00
(1° maggio – 30 settembre)

Orario estivo
dalle ore 18.30 alle ore 23.30

OPERAZIONI DI CARICO

Orario invernale/Orario Estivo
dalle ore 12.30 alle ore 14.00

Orario estivo
dalle ore 23.00 alle ore 24.00

Le aree dedicate al mercato agricolo saranno dotate di impianto per la fornitura di energia elettrica. (vedi art.8)

Sono ammessi banchi da vendita e distributori automatici. Sono ammessi gli automarket esclusivamente nelle aree dove, previa valutazione della polizia locale, sia possibile posizionarli nel rispetto delle norme sulla viabilità e sulla sicurezza e decoro dei luoghi.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata.

Nelle piazze dove è consentito il posizionamento del solo banco vendita, una volta scaricata la merce e le attrezzature, i mezzi di trasporto dovranno essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

In particolare sono ammesse le aziende che rispettino le seguenti caratteristiche:

- a) possesso dei requisiti previsti all'art. 1 ed all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Veneto in comuni che non distino oltre 50 km dal territorio della Città di Eraclea tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione. Potranno essere ammesse anche le aziende agricole che non distino oltre 100 km qualora non venga raggiunto l'intero numero di posti disponibili per settore merceologico.

L'ammissione al mercato agricolo è assoggettata al rilascio del titolo concessorio/ autorizzatorio, che abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico, per un periodo determinato, nonché alla vendita dei prodotti agricoli.

Art. 6 - Prodotti agricoli e modalità di vendita

Possono essere posti in vendita prodotti freschi oppure ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) provenire da coltivazioni o allevamenti dell'ambito territoriale della Regione Veneto, da non oltre 50 km dal territorio della città di Eraclea, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione. Potranno provenire da coltivazioni o allevamenti che non distino oltre 100 km qualora non venga raggiunto l'intero numero dei posti disponibili per settore merceologico.
- b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, dell'ambito territoriale di cui al precedente punto;

c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;

d) i prodotti trasformati dovranno essere etichettati, nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine. Nel caso di prodotti trasformati, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale, l'origine della propria materia prima.

Non sono ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti durante il mercato.

I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP – IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

Gli operatori dovranno inoltre garantire:

- cura nell'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta e trasparente informazione a favore del consumatore;
- una presentazione esauriente dell'attività con prezzi chiari e ben esposti, documentazione sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- che la merce in vendita sarà esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda;
- l'uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, in particolare per il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 7 - Modalità di ammissione al mercato agricolo

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono inviare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 228/2001, specifica comunicazione indirizzata al Sindaco contenente richiesta di assegnazione del posteggio.

La comunicazione deve contenere, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita. Alla comunicazione deve essere allegata apposita dichiarazione formulata in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa della richiedente;
- descrizione delle attività, delle produzioni aziendali e delle superfici coltivate per singolo prodotto;

- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- stima delle quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita nell'annualità.

Alla documentazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Per l'ordine cronologico di arrivo delle comunicazioni, farà fede la data ed il numero con il quale il protocollo comunale classificherà l'istanza.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla redazione di una graduatoria dei richiedenti per settore di attività e sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

- Aziende con sede nel comune di Eraclea punti 30
- Anzianità di partecipazione al mercato agricolo del comune di Eraclea senza interruzione di continuità punti 40
- Maggior numero di presenze punti 30

In caso di parità, il posteggio sarà assegnato all'azienda più vicina al territorio della città di Eraclea. La graduatoria avrà validità per il periodo determinato dalla Giunta Comunale e indicato nell'avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi del mercato agricolo. La graduatoria sarà predisposta sulla base della suddivisione del mercato nei seguenti settori.

Mercato di piazza Capoluogo:

- A. Orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata: 2 posteggi;
- B. Produzioni vitivinicole: 1 posteggi;
- C. Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte: 1 posteggi;
- D. Carni e insaccati: 1 posteggi;
- E. Florovivaismo: 1 posteggi;
- F. Miele e apicoltura: 1 posteggi;
- G. Altre categorie di prodotti agricoli: -

Mercato di Eraclea Mare:

- A. Orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata: 2 posteggi;
- B. Produzioni vitivinicole: 1 posteggi;
- C. Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte: 1 posteggi;
- D. Carni e insaccati: 1 posteggi;
- E. Florovivaismo: 1 posteggio;
- F. Miele e apicoltura: 1 posteggi;
- G. Altre categorie di prodotti agricoli: 1 posteggi.

L'azienda agricola richiedente, che intende vendere prodotti appartenenti a più settori, dovrà dichiarare, ai fini della graduatoria, il settore di attività prevalente.

Successivamente, per settore di attività e sulla base dei suindicati criteri e punteggi, sarà redatta una ulteriore graduatoria riferita ai posteggi disponibili alla quale saranno ammesse le aziende agricole che non distino oltre 100 km dal territorio della città di Eraclea.

Nel caso in cui, anche dopo l'approvazione della seconda graduatoria, in alcuni settori non vi siano domande di partecipazione sufficienti alla copertura dei posteggi individuati, si procederà a compensazione con i settori dove sono pervenute maggiori domande rispetto ai posteggi disponibili.

In caso di rinuncia o revoca in corso d'anno, il posteggio vacante sarà riassegnato al produttore appartenente alla medesima categoria merceologica, sulla base della graduatoria vigente.

Art. 8 – Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato agricolo

Le aziende che partecipano al mercato agricolo si impegnano:

- ad osservare il presente regolamento;
- ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità; in caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente al comune il periodo di assenza e le motivazioni;
- ad effettuare le attività di vendita in conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento Ce 853/2004 e relativi atti di recepimento;
- ad esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- ad esporre il prezzo dei prodotti in vendita. Gli alimenti confezionati dovranno essere dotati di adeguata etichettatura relativa al prezzo, alle caratteristiche del prodotto, alla provenienza ed ogni altra indicazione prevista da norme vigenti;
- a rispettare gli orari di vendita e mantenere in ordine il posteggio per tutta la durata del mercato, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per i contenitori o le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione;
- a versare al Comune a titolo di contributo un importo forfettario annuale che attualmente si stima per un importo da €100 a €150 rapportato alla grandezza del banco per l'utilizzo della corrente dalle colonnine elettriche predisposte dal comune. Tale somma sarà oggetto di revisione annuale da adottarsi con atto deliberativo di Giunta;
- a recuperare i materiali di rifiuto conferendoli al servizio raccolta, rispettando i criteri della raccolta differenziata, lasciando pulita e sgombra l'area;

Ogni azienda è inoltre tenuta al pagamento del canone occupazione suolo pubblico, della tariffa rifiuti.

Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi, assumendo, altresì, tutte le responsabilità derivanti dalla propria attività di vendita.

Art. 9 - Attività collaterali

All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita di prodotti, possono essere organizzate attività di:

- degustazione gratuita dei prodotti, chiedendo la collaborazione dei ristoratori, per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- dimostrazione dei prodotti in vendita con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il rumore non sia tale da recare disturbo al pubblico;
- attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali del territorio rurale, organizzate dal Comune in accordo con le Associazioni di Categoria del settore agricolo oppure direttamente dagli imprenditori agricoli.

In collaborazione con le Associazioni di Categoria del settore agricolo, all'interno del mercato agricolo l'Amministrazione Comunale potrà promuovere attività di informazione ai consumatori sulle caratteristiche e sulle tradizioni legate ai prodotti tipici del territorio e sui prodotti di stagione per la promozione di un mangiare sano e controllato.

Art. 10 - Compiti del Comune di Eraclea

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a vigilare sul mercato agricolo affinché gli imprenditori rispettino quanto previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento agli orari, alle presenze ed alla pulizia dell'area occupata da ciascun commerciante;

Art. 11 – Disciplina amministrativa e controlli

L'Amministrazione Comunale accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20 novembre 2007 e del presente regolamento con l'ausilio del Comando di Polizia Locale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo non è soggetto alla disciplina sul commercio ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20 novembre 2007.

Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali l'Amministrazione Comunale si potrà avvalere della collaborazione delle Associazioni di Categoria degli agricoltori o di esperti della materia e/o rivolgersi ad enti e istituti che operano sulla materia. L'amministrazione comunale potrà promuovere verifiche sui prodotti in vendita al mercato e sulle produzioni in azienda. L'azienda che partecipa al mercato agricolo di Eraclea, è tenuta a consentire agli esperti incaricati di accedere all'azienda e alle produzioni aziendali per tali controlli.

L'amministrazione comunale potrà richiedere agli operatori la documentazione necessaria ai controlli, tra cui i fascicoli SIARL.

Art. 12 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) - qualora vengano meno i requisiti in capo all'imprenditore agricolo di cui alla vigente normativa; la partecipazione rimarrà sospesa fino a prova di ripristino dei requisiti mancanti;
- b) - in caso di accertamento di vendita di prodotti, seppure di propria produzione, diversi da quelli autorizzati. La partecipazione sarà sospesa per 4 giornate di mercato;
- c) - in caso di accertamento di vendita di prodotti non di propria produzione a seguito di verifica in azienda e al mercato. La partecipazione sarà sospesa per 8 giornate di mercato.

L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- 2) quando siano state comminate due sospensioni nell'arco di un anno;
- 3) in caso di mancato pagamento di canoni e tributi dovuti;
- 4) in caso di assenza ingiustificata a 5 mercati nell'arco di un anno;
- 5) qualora l'operatore non rispetti i periodi di sospensione disposti;
- 6) qualora l'operatore, al termine del mercato, lasci per più di due volte, nell'arco di un anno solare, la propria area di vendita non pulita e sgombra.
- 7) qualora l'operatore commetta più di tre violazioni alle norme del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi e, comunque, entro l'anno solare;
- 8) nel caso in cui l'operatore venda prodotti che non sono di produzione propria; in questo caso la revoca è accompagnata dalla sanzione accessoria del divieto di partecipare alle selezioni per l'assegnazione dei posteggi nei tre anni successivi.

Nessun rimborso del canone per l'occupazione del suolo pubblico è dovuto nei casi di sospensione e revoca sopra indicati.

Nel caso in cui l'azienda agricola chieda motivatamente di cessare la propria partecipazione al mercato agricolo, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e al rimborso del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 13 - Sanzioni ed ordinanze

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizione del presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981, la giunta comunale ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, secondo comma del presente regolamento, è punita ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs n. 114/1998 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del presente regolamento, è punita ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 306/2002, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 550,00 a € 15.500,00.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e l'assenza della concessione per l'occupazione suolo pubblico comporta l'immediata sospensione dell'attività da parte dell'Organo di vigilanza ed il sequestro finalizzato alla confisca dei prodotti e delle attrezzature.

Nel caso in cui le sanzioni previste nei commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

In sede di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, (ordinanza di ingiunzione), il dirigente del comando di polizia locale, ove non dia luogo all'archiviazione, determinerà la sanzione amministrativa pecuniaria, entro la cornice edittale da € 200,00 a € 500,00, osservando i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.

Art. 14 - Sequestro e confisca di cose

Il sequestro e la confisca di cose è disciplinato dalle procedure di cui agli artt. 13, 19 e 20 della L. n.689/1981 e D.P.R. n. 571/1982.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della L. n. 689/1981. Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.